



**COMUNE DI SALÒ**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 72**  
**Data di registrazione 30/04/2020**

**OGGETTO :** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 -  
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PER LA RIAPERTURA  
PARZIALE DEL MERCATO SCOPERTO SETTIMANALE  
LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE NELLA  
GIORNATA DI SABATO 2 MAGGIO 2020.

**IL SINDACO**

**VISTO** il DPCM del 10 aprile 2020, avuto particolare riguardo all'art. 1, comma 1, lett. z), che stabilisce tra l'altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

**VISTO** l'art. 1, punto 1, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 il quale prevede che le Amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare, a cura dei Comuni stessi, le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza stabilite dalla stessa Ordinanza, nonché quelle ulteriori eventualmente prescritte dalle medesime Amministrazioni comunali;

**PRESO ATTO** che al fine suddetto, oltre che per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, per assistere i clienti e gli operatori del mercato, il Comune è tenuto a nominare tra i propri funzionari un "Covid Manager";

**RILEVATO** che, secondo quanto risulta dall'Ordinanza in parola, la riapertura, anche parziale, dei mercati scoperti, seppure limitata al settore alimentare, è motivata dall'esigenza di attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio;

**EVIDENZIATO** che l'Ordinanza regionale è efficace dal 29 aprile 2020 al 3 maggio 2020;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione comunale, essendo intenzionata a riaprire a titolo sperimentale il mercato, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, nella giornata di sabato 2 maggio 2020, ha interpellato gli operatori ambulanti del settore interessato, con lettera del 27 aprile 2020, prot. n. 9061, trasmessa loro mediante pec;

**ATTESO** che tali operatori, in numero di sedici, hanno risposto positivamente, accettando le condizioni poste dall'Amministrazione per salvaguardare la sicurezza e la salute sia dei cittadini che degli operatori stessi, come contenute in un apposito protocollo allegato alla lettera citata;

**CONSIDERATO**, quindi, che per il numero di adesioni pervenute, sussistono i presupposti per attuare la riapertura dell'attività di vendita dei prodotti alimentari;

**RITENUTO**, di conseguenza, di procedere all'individuazione dell'area in cui svolgere il mercato scoperto, limitatamente al settore alimentare, nel rispetto delle occorrenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e delle necessarie condizioni di sicurezza;

**RICHIAMATO** l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

### **DECRETA**

**1)** - di individuare all'interno dell'area mercatale sita in Piazza Enzo Ferrari, con accesso ed uscita separate dal parcheggio Pedrazzi, l'area per lo svolgimento del mercato di sabato 2 maggio 2020, limitatamente al settore alimentare, così come risulta meglio individuata nella planimetria che viene allegata al presente Decreto;

**2)** - di nominare "Covid Manager" del mercato di che trattasi il Comandante della Polizia Locale, Sig. Stefano Traverso;

**3)** - di stabilire quanto segue:

**a)** - i posteggi saranno assegnati temporaneamente in ragione della peculiare finalità cui assolve la riapertura parziale del mercato;

**b)** - il mercato si svolgerà dalle 8,00 alle 13,00;

**c)** - il posizionamento dei banchi di vendita dei prodotti alimentari inizierà obbligatoriamente dalle ore 6.00 sotto la supervisione del personale della Polizia Locale, come coadiuvato dai volontari di protezione civile;

**d)** - le postazioni di vendita saranno individuate dal Covid Manager e che, di conseguenza, gli operatori che avessero bisogno di allaccio elettrico dovranno dotarsi di idonee prolunghe, in quanto tali postazioni potranno non coincidere con i posteggi oggetto della concessione di mercato in essere;

**e)** - gli operatori dovranno comunicare preventivamente all'Ufficio Commercio (commercio1@comune.salo.bs.it) ed alla Polizia Locale (comandante.pm@comune.salo.bs.it) le dimensioni delle attrezzature e del mezzo utilizzati, così come la superficie presunta che verrà occupata;

**f)** - dovranno essere osservate da parte degli operatori tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel "Protocollo per il commercio su aree pubbliche", allegato alla lettera del 27/04/2020,

prot. 9061, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ed, in particolare, la prescrizione secondo la quale a tutte le fasi di approntamento della postazione, della vendita e della chiusura potranno essere presenti al massimo due persone per ogni banco di vendita;

### **ORDINA**

che la clientela dovrà attenersi ed osservare il “Protocollo per il commercio su aree pubbliche”, allegato alla lettera del 27/04/2020, prot. 9061, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avuto particolare riguardo a quanto segue:

- a)** - l'accesso all'area di mercato da parte della clientela, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- b)** - il numero massimo di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area di mercato non potrà comunque essere superiore al doppio del numero dei posteggi;
- c)** - la clientela dovrà sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea prima dell'accesso all'area di mercato;

### **STABILISCE**

che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il “Covid Manager” potrà disporre la non ammissione o l'allontanamento dall'area di mercato sia degli operatori che dei clienti che non rispetteranno gli obblighi di cui al presente decreto;

### **DISPONE**

- di riservarsi ogni decisione circa la prosecuzione del mercato per la vendita dei prodotti alimentari nelle settimane successive, anche sulla scorta delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che verranno emanate;
- affinché copia del presente atto:
  - venga notificata a mezzo p.e.c. agli operatori alimentari aderenti;
  - venga inviata per opportuna conoscenza al SERVIZIO UNIFICATO DI POLIZIA LOCALE con sede in Salò.

Allegati:

- planimetria mercato alimentare;

- “Protocollo per il commercio su aree pubbliche”.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA